

Delibera n° 489

Estratto del processo verbale della seduta del
30 marzo 2020

oggetto:

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEI SETTORI RICETTIVO, TURISTICO, COMMERCIO E DEI SERVIZI CONNESSI A TALI SETTORI, ATTRAVERSO MAGGIORAZIONI DI INTENSITÀ CONTRIBUTIVA PREVISTI A LIVELLO STATALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2020, N 3, RECANTE MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

Visto in particolare l'articolo 5 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori, prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

- a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

Considerato che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

Tenuto conto della necessità di dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 in un'ottica di ottimale utilizzo delle risorse disponibili in relazione all'efficacia dell'intervento da attuare e pertanto di limitare i contributi alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020, come meglio descritto nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del giorno 19 marzo 2020 recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" con cui le misure in materia di aiuti di stato sono state adeguate alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto in particolare il paragrafo 3.1 di suddetta comunicazione in cui è previsto che "aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze" e che pertanto la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c) l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria¹⁵) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese

che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

Considerato che, per le necessità di assoluta speditezza del procedimento contributivo de quo, è opportuno applicare l'articolo 35 della legge regionale 7/2000 che disciplina la procedura automatica prevedendo che la concessione del contributo avvenga secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

Vista la propria deliberazione n. 449 del giorno 25 marzo 2020 con cui sono stati approvati, in via preliminare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 finalizzati alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020;

Tenuto conto che, rispetto ai criteri come approvati con suddetta deliberazione, in sede di esame da parte della competente Commissione consiliare è stato ritenuto opportuno delegare al CATA e al CATT FVG, la gestione del procedimento contributivo di che trattasi, ridurre il periodo di riferimento del canone oggetto di contributo al solo mese di marzo, ampliando, nel contempo, le categorie catastali degli immobili oggetto di contributo;

Visto il parere reso in data 26 marzo 2020 dalla competente Commissione consiliare che, all'unanimità, si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giunta 449/2020, integrata e modificata come sopra descritto;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva, nel testo in allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e al turismo;

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Sono approvati, in via definitiva, nel testo in allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, finalizzati alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE